

richiesto carattere continuativo di esercizio dell'attività, la compagnia chiede che esso venga posto come elemento alternativo alla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'impresa e comunicati all'ISVAP.

Eurizon Financial Group rileva che la previsione dell'articolo che permette l'iscrizione dei produttori operanti da almeno 12 mesi dal 1° gennaio 2006 non sarebbe coerente con l'art. 343, comma 4, del Codice, che consente a detti soggetti di continuare ad operare qualora svolgano la relativa attività a far data dal 1° gennaio 2006.

Proposte parzialmente accolte. La richiesta di un'operatività pregressa di almeno dodici mesi risponde all'esigenza di garantire il popolamento del registro con soggetti in possesso di adeguata professionalità, come richiesto dall'art. 4 della Direttiva 2002/92/CE. In ogni caso, per tener conto delle esperienze maturate successivamente al 1° gennaio 2006, l'articolo viene riformulato prevedendo che tale esperienza debba essere stata conseguita nei dodici mesi antecedenti la data di entrata in vigore del Regolamento, valorizzando in tal modo l'attività svolta fino a tale data.

Non si ritiene di accogliere la proposta di considerare valida anche la formazione svolta in osservanza delle circolari ISVAP n. 533 e 573, in quanto tali circolari non prevedevano standard minimi né obblighi di formazione per tutti gli addetti all'attività di intermediazione.

Art. 69 (Iscrizione nella sezione D del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)

ASSOFIN propone di inserire al comma 1, lett. b) il riferimento all'esistenza di contratti collettivi, per tenere conto dell'equiparazione all'attività di intermediazione effettuata ex art. 3, comma 3, del Regolamento.

Si rinvia a quanto previsto sub art. 3.

Claris Assicurazioni rileva l'incoerenza tra quanto previsto dall'art. 22, nella parte in cui riconosce alle banche la possibilità di richiedere l'iscrizione nella sezione E di collaboratori esterni aventi forma societaria e le norme transitorie relative alle banche, con i relativi modelli per richiedere l'iscrizione, che sembrano non consentire tale possibilità.

Le norme transitorie e gli allegati vengono modificati per tener conto della possibilità per una banca di avvalersi di collaboratori esterni aventi forma societaria.

Art. 70 (Iscrizione nella sezione E del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa)

ANIA richiama quanto detto relativamente all'art. 68 circa l'opportunità di slittamento del termine al 31 dicembre 2006. Propone pertanto di modificare la lettera b) dell'art. 70 in senso conforme a quanto richiesto sub art. 68.

ASSORETI ritiene che l'articolo non consenta di continuare a svolgere l'attività agli ausiliari che, operanti alla data di entrata in vigore del Regolamento, abbiano ricevuto un incarico per la prima volta nel 2005 o successivamente.

Propone, pertanto, di modificare la disciplina transitoria sì da consentire l'accettazione delle domande di coloro che avranno attestato lo svolgimento dell'attività di intermediazione nei dodici mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande (31 ottobre 2006 e non, ex art. 70, 1° gennaio 2006); in subordine, o qualora gli ausiliari non soddisfino il requisito, propone un'accettazione con riserva delle domande, a pena di decadenza in caso di mancata presentazione di un'attestazione di frequenza ai corsi di formazione professionale (della durata prevista dall'art. 21) entro il 30 giugno 2007. Propone di esonerare i promotori finanziari.

Inoltre, con riferimento al requisito della continuità dello svolgimento di attività corrispondente di cui alla lett. b), rileva, innanzitutto, la difficoltà di comprovare detto requisito nel caso di svolgimento di attività fuori sede per più intermediari. In secondo luogo, ritiene che la continuità, se strettamente intesa, creerebbe limiti ingiustificati per chi abbia interrotto l'attività solo per periodi molto limitati e chiede, quindi, quale possa essere il margine di tolleranza. Infine, osserva che il riferimento alle provvigioni/compensi è difficilmente applicabile ai dipendenti con retribuzione fissa e, dunque, propone di poter provare lo svolgimento dell'attività anche mediante lettera d'incarico con attestazione della continuità dell'attività stessa fornita dall'intermediario mediante dichiarazione.

Una società agenziale chiede che venga precisato se il termine "compensi" si riferisca anche allo stipendio corrisposto a coloro che hanno svolto l'attività richiesta al di fuori dei locali dell'intermediario in qualità di dipendenti senza percepire provvigioni.

SNA chiede che l'articolo venga riformulato prevedendo le seguenti integrazioni e modifiche:

- ammettere anche i soggetti che operano per conto delle agenzie dopo il 1° gennaio 2006 e sino all'entrata in vigore del Regolamento;
- eliminare la condizione d'iscrizione che richiede lo svolgimento dell'attività da almeno dodici mesi antecedenti il 1° gennaio 2006;
- sostituire il termine del 31 ottobre 2006 con quello del 31 dicembre 2006, tenuto conto anche del rilievo quantitativo che la sezione E del registro andrà ad assumere.

DBGCA chiede se in seguito all'iscrizione nel registro dei promotori finanziari che già esercitavano la professione ante 1 gennaio 2006 non debba essere compiuto alcun accertamento relativo alle conoscenze professionali, accertamento che, invece, è richiesto per chi opera all'interno dei locali dell'intermediario.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna, circa l'iscrizione alla sezione E di coloro che hanno svolto attività d'intermediazione nei 12 mesi antecedenti il 1° gennaio 2006 e che hanno ricevuto provvigioni e/o compensi regolarmente dichiarati al Fisco, segnala che difficilmente potrebbe essere richiesta al collaboratore la dichiarazione dei redditi, contenente notizie riservate e non attinenti, nonché il carattere penalizzante della norme per altri soggetti che - in base a disposizioni ISVAP precedenti - sono stati inseriti e formati anche successivamente alla data

indicata. Operativamente, il gruppo fa presente che il possesso dei requisiti di cui al comma 2 potrebbe più correttamente essere attestato a seguito di autocertificazione dei collaboratori da iscrivere.

Si veda la risposta sub art. 68, per quanto riguarda il periodo di operatività pregressa da attestare ai fini dell'iscrizione.

Per quanto riguarda i promotori finanziari, l'esperienza professionale comprovata dal superamento dell'esame per l'iscrizione al relativo Albo non può ritenersi sostitutiva dell'esperienza richiesta nella specifica attività di intermediazione assicurativa.

Ai fini dell'attestazione del requisito di professionalità, si considera valida anche l'esperienza lavorativa maturata presso intermediari diversi da quello che presenta la domanda di iscrizione. Quest'ultimo deve in ogni caso munirsi di adeguata evidenza circa l'attività svolta presso l'altro intermediario al fine di attestarne la sussistenza nella domanda di iscrizione. E' rimessa alla autonomia del richiedente la scelta delle modalità con cui acquisire la predetta evidenza. L'articolo viene riformulato per contemplare tale ipotesi.

Relativamente alla retribuzione fissa, si precisa che essa è da intendersi compresa nel termine "compensi".

ASSOFIN, circa il divieto per i soggetti di cui alla sezione D, di iscriversi in altre sezioni del registro, ritiene che ciò sia contrario all'art. 119, comma 2, del Codice, nonché alla normativa comunitaria. Inoltre, sempre con riferimento al comma 3, chiede di sapere se gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB che alla data del 1° gennaio 2006 esercitavano attività di intermediazione assicurativa corrispondente a quella per cui è prevista l'iscrizione nella sezione E, possano essere iscritti a tale sezione E oppure siano tenuti, ove intendano esercitare l'attività di intermediazione assicurativa, ad iscriversi nella sezione D. Più in generale, non è chiaro se sia consentita a banche ed intermediari finanziari ex art. 107 TUB, l'iscrizione nella sezione E del registro. Propone di inserire all'art. 70, comma 1, lett. b) il riferimento all'esistenza di contratti collettivi, per tenere conto dell'equiparazione all'attività di intermediazione effettuata ex art. 3, comma 3, del Regolamento.

Alcuni agenti chiedono conferma della seguente interpretazione: alle banche ed alle SIM che chiedano l'iscrizione nella sezione E del registro non si applicano i requisiti previsti per tale iscrizione dai commi 1 e 2, ma gli stessi devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 69, comma 1, anche per l'iscrizione alla sezione E. Infatti, un divieto di iscrizione a sezioni diverse dalla D sarebbe contrario alla disciplina comunitaria ed ingiustamente discriminatorio nei confronti degli intermediari in oggetto, con conseguente violazione dell'art. 41 della Costituzione. Peraltro, l'art. 119, comma 2, secondo periodo, del Codice prevede espressamente che le banche possano iscriversi a sezioni diverse dalla D, laddove stabilisce che da parte dei soggetti iscritti nella sezione D possano essere distribuiti unicamente prodotti standardizzati "*salvo iscrizione ad altra sezione del registro*".

Una società agenziale chiede:

- che venga chiarito come le banche che svolgono attività di subagenti possano continuare ad operare;
- se una banca possa ricevere lettere d'incarico di intermediazione assicurativa da agenzie di assicurazione.

In relazione all'operatività dei soggetti di cui alla sezione D, si rinvia a quanto precisato sub art. 41. Gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB devono iscriversi alla sezione D e a tali soggetti, nonché alla banche e alle SIM, non è consentita l'iscrizione in una sezione diversa dalla D.

Una società agenziale chiede se un'agenzia assicurativa possa operare in qualità di incaricata di intermediari iscritti nella sezione A del registro.

Un incaricato, persona fisica o giuridica, di un intermediario iscritto nella sezione A che operi all'esterno dei locali di quest'ultimo, deve iscriversi nella sezione E.

Alcuni subagenti INA-Assitalia non ancora iscritti all'Albo agenti chiedono indicazioni circa le modalità di iscrizione nel registro ed, in particolare, se debbano essere iscritti nella sezione E da parte dell'intermediario per cui operano.

Tali intermediari sono tenuti ad iscriversi alla sezione E, ad opera dell'intermediario per cui operano.

Art. 71 (Termini per l'iscrizione)

ANIA, con riferimento al comma 1, che prevede che, in attesa del trasferimento o dell'iscrizione nel registro secondo le regole transitorie, possano continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta solo i soggetti che abbiano prodotto la documentazione necessaria all'iscrizione entro il 31 ottobre 2006, rappresenta la necessità di spostare tale termine al 31 dicembre 2006 in senso conforme all'art. 343 del Codice. Peraltro, secondo ANIA, l'Autorità potrebbe procedere al "popolamento" del registro rispetto a tutte le domande pervenute entro il 31 dicembre 2006 e riservarsi le verifiche istruttorie per i successivi interventi sul registro.

Rileva inoltre che non è prevista una norma transitoria che consenta di continuare ad esercitare l'attività, senza necessità di iscrizione, ai soggetti che andranno in quiescenza entro il 31 dicembre 2006, mentre l'art. 343 del Codice dovrebbe essere interpretato in tal senso.

SNA chiede che l'articolo sia modificato come segue: *"L'ISVAP provvede al trasferimento o all'iscrizione al registro ai sensi degli articoli 63, 64, 65, 68, 69 e 70 nel più breve termine. In attesa che l'ISVAP vi abbia provveduto i soggetti che ne abbiano diritto e siano in regola con la documentazione richiesta possano proseguire l'attività precedentemente svolta"*.

Chiede inoltre che al comma 2 sia previsto un congruo termine per l'impugnazione del rigetto della domanda d'iscrizione e che sia indicata l'Autorità Giudiziaria competente.